

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2154)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 1<sup>o</sup> agosto 1962 (V. Stampato n. 3859)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

**col Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

**e col Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 agosto 1962*

Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di rispondere all'appello internazionale lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e

la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la campagna diretta a salvare i monumenti della Valle del Nilo minacciati di sommersione in conseguenza della costruzione della nuova diga di Assuan, è autorizzata l'erogazione della somma di lire un miliardo, da effettuarsi a favore del Comitato nazionale italiano per la salvaguardia dei monumenti della Nubia,

quale contributo alle spese relative alla progettazione ed all'esecuzione del sollevamento dei templi di Abu Simbel.

Art. 2.

L'erogazione della somma di cui all'articolo precedente verrà effettuata in sei esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1961-1962, secondo il seguente piano di ripartizione:

1961-62 . . . . .	L.	150.000.000
1962-63 . . . . .	»	150.000.000
1963-64 . . . . .	»	200.000.000
1964-65 . . . . .	»	200.000.000
1965-66 . . . . .	»	150.000.000
1966-67 . . . . .	»	150.000.000

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

All'onere di pari importo per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio 1962-63, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.